



FONDAZIONE
EDMUND MACH



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale 1 –

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Adottato con deliberazione del CdA n. 1 del 26/5/2015, con efficacia dal 1/7/2015.

Primo aggiornamento – riguardante le novità legislative sui reati societari (parte speciale 6) e sui reati ambientali (parte speciale 8) – adottato con deliberazione del CdA n. 11 del 23/6/2015

Secondo aggiornamento – di carattere generale, a seguito della riorganizzazione interna – adottato con deliberazione del CdA n. 23 del 15/06/2017.

Terzo aggiornamento – di carattere generale e particolare, con riferimento alle novità legislative sui reati contro la PA (parte speciale 1) e sui reati tributari (parte speciale 6) nonché introduzione della parte dedicata ad altri reati (parte speciale 10) – adottato con deliberazione del CdA n. 33 del 24/5/2021.

SOMMARIO

1.LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001)	3
1.1 Premessa	3
1.2 Le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001 agli artt. 24 e 25	3
2.PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6
2.1 FEM quale soggetto che riceve risorse pubbliche	7
2.2 FEM quale soggetto che cede risorse pubbliche a terzi soggetti pubblici o privati.....	7
2.3 FEM quale soggetto che assume personale docente.....	7
2.4 FEM quale soggetto che rilascia certificati/diplomi.....	8
2.5 FEM quale soggetto che si rapporta con pubbliche amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi.....	8
2.6 FEM quale soggetto che si rapporta con pubblici ufficiali in occasione di visite ispettive	8
3.LOGICHE COMPORTAMENTALI DI ORDINE GENERALE	8
3.1 Il sistema di deleghe e procure	8
3.2 Principi generali di comportamento	9
4..... PROCEDURE SPECIFICHE	11
4.1 FEM quale soggetto che riceve risorse pubbliche	11
4.2 FEM quale soggetto che cede risorse pubbliche a terzi soggetti pubblici o privati.....	12
8.1 FEM quale soggetto che assume personale docente.....	14
8.2 FEM quale soggetto che rilascia certificati/diplomi.....	14
8.3 FEM quale soggetto che si rapporta con pubbliche amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi.....	15
8.4 FEM quale soggetto che si rapporta con pubblici ufficiali in occasione di visite ispettive	15
9.FLUSSI INFORMATIVI: ODV E RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	15
10.TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI	16

1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001)

1.1 Premessa

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati che possono essere astrattamente realizzati da coloro che, in nome o per conto della FEM, tengono rapporti con lo Stato, gli enti pubblici nazionali e gli enti pubblici locali ovvero gli enti pubblici stranieri (nel prosieguo, semplicemente “Pubblica Amministrazione” o “P.A.”), ma anche coloro che agiscono rivestendo qualifica pubblicistica.

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., «sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa», intendendosi per tale ultima «la funzione ... disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Sono, invece, Incaricati di un Pubblico Servizio «coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio», intendendosi per tale «un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

Il criterio oggi preferito dal legislatore è, dunque, di tipo “effettivistico”: i soggetti pubblici si riconoscono per quello che concretamente fanno e non per la loro investitura formale.

La FEM è sottoposta ad un regime giuridico particolare. Come illustrato nella Parte Generale del Modello, infatti, per alcuni aspetti la FEM è un ente di diritto privato, mentre sotto altri profili presenta non indifferenti profili di natura pubblicistica, che le derivano dalla sua stessa natura di «ente d'interesse pubblico senza fini di lucro [pur con] personalità giuridica di diritto privato» (14/2005), «stazione appaltante qualificata come «organismo di diritto pubblico (d.lgs. 50/2016), ente di diritto privato in controllo pubblico (d.lgs. 33/2013), qualificata quale «ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento (L.P. 3/2006). La FEM è inoltre compresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (L. 196/2009).

La FEM può essere dunque chiamata a rispondere dei reati in oggetto, commessi nel suo interesse o vantaggio, sia quando – ed è l'ipotesi verosimilmente di più facile verifica – un soggetto afferente alla stessa operi in qualità di soggetto privato, sia qualora egli, nello svolgimento di una specifica funzione, assuma qualifica pubblicistica.

1.2 Le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001 agli artt. 24 e 25

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

La norma sanziona «chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità».

Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui la FEM, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non utilizzi le somme così ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

Tale fattispecie criminosa sanziona chi che «mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee».

La differenza tra il presente delitto e quello indicato al punto che precede sta nel fatto che nel caso dell'art. 316 ter c.p. è già la percezione delle erogazioni ad essere “indebita”, quando invece nel reato di “malversazione” ad essere sanzionata non è la condotta percettiva (che, anzi, deve essere legittima) quanto la destinazione delle somme ricevute a scopi diversi da quelli per i quali le medesime sono concesse.

Il delitto di cui all'art. 316 ter c.p. è residuale rispetto a quello, più grave, sanzionato dall'art. 640 bis c.p. di truffa aggravata.

Il comma 2 dell'art. 316 ter c.p. prevede poi che si applichi la sola sanzione amministrativa «quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro».

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
<p>La norma punisce «chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali» che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.</p> <p>Tale fattispecie può configurarsi laddove la FEM, concluso un contratto di fornitura con i soggetti indicati dalla norma, tenga una condotta fraudolenta nell'esecuzione ovvero nell'adempimento del contratto stesso.</p>
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il reato di truffa (che sanziona «<i>chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno</i>») è commesso «<i>a danno dello Stato o di un altro ente pubblico</i>».</p> <p>Il “reato presupposto” che fa scattare la responsabilità dell'ente non è dunque la truffa “semplice” (punita dall'art. 640, comma 1 c.p.), bensì la truffa “aggravata” perché commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (punita, appunto, dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</p>
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
<p>L'art. 640 bis c.p. sanziona un particolare tipo di truffa, che ha ad oggetto «<i>contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee</i>». La condotta tipica penalmente rilevante è quella prevista per la truffa “semplice” vista al punto che precede. L'oggetto materiale della condotta è invece più specifico, perché l'«<i>ingiusto profitto con altrui danno</i>» consiste, in questo caso, nell'ottenimento di «<i>contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo</i>» che siano concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.</p>
Peculato (art. 314 c.p.)
<p>La norma sanziona il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. È comunque previsto un trattamento sanzionatorio più favorevole quando il colpevole abbia agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa e questa, dopo tale uso momentaneo, sia stata immediatamente restituita.</p>
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
<p>L'art. 316 c.p. sanziona «<i>il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità</i>». Il secondo comma, inoltre, stabilisce un aggravamento di pena qualora la condotta sia offensiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea e, contestualmente, il danno od il profitto sia superiore a 100.000 euro.</p>
Concussione e corruzione (artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)
<p>La responsabilità dell'ente scatta altresì nel caso di commissione di un reato dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione.</p> <p>La sistematica dei reati di corruzione è articolata e complessa. La disciplina è stata oggetto di modifica ad opera della L. n. 190/2012 (che ha modificato sia il codice penale che il D. Lgs. n. 231/2001), cosicché, allo stato:</p> <ol style="list-style-type: none"> in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, 346–bis, 314, comma 1, 316 e 323 del codice penale, all'ente è applicata la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (art. 25, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2001); in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319–ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, all'ente è applicata la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 25, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001); in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319–bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319–ter, comma 2, 319–quater e 321 del codice penale, all'ente è applicata la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (art. 25, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001); le sanzioni pecuniarie predette, si applicano all'ente anche quando i delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322–bis. <p>I “reati presupposti” indicati all'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 sono dunque i seguenti:</p>
Concussione (art. 317 c.p.)
<p>Il reato sanziona «<i>il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità</i>».</p>

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Il reato sanziona «il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa».
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
Il reato sanziona «il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa».
Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.)
L'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. si applica quando la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio «ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi».
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
Il reato sanziona le condotte di “Corruzione per l'esercizio della funzione” e “Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio” se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona «il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità». Anche chi dà o promette denaro o altra utilità è punito.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
La norma estende l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) all'incaricato di un pubblico servizio.
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
La norma prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), nell'art. 319 bis (Circostanze aggravanti per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), nell'art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari) e nell'art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
La norma si compone di quattro commi. Al comma 1 è prevista la sanzione per chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Al comma 2 è prevista la sanzione per chiunque offra o prometta denaro od altra utilità per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Al comma 3 è prevista la sanzione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Al comma 4 è prevista la sanzione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di uffici.
Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
Tale norma estende l'applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche: a) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- b) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- c) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- d) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- e) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- f) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte Penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale;
- g) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

L'art. 323 c.p. è stato a decorrere dal 17 luglio 2020, dall'art. 23, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Tale disposizione ora si applica, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, al Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

L'esame dei "margini di discrezionalità" rende ora l'attività connessa alla qui indicata condotta di maggior dettaglio e complessità.

Restano ferme l'esame sulle posizioni di Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, intendendosi come tale quell'attività disciplinata nelle stesse forme di quella caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione italiana, ma senza i poteri tipici di quest'ultima, quindi senza l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego.

Ciò alla luce dello status giuridico dei dipendenti della Fondazione, dando comunque evidenza della presenza in Fondazione di soggetti, con diversi titoli giuridici e incarichi, di pubblici dipendenti della Provincia autonoma di Trento.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato, di nuova introduzione, sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari), «sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di un Pubblico Servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Rappresentano "processi sensibili" ai fini della presente Parte Speciale i seguenti gruppi di attività, in cui:

- FEM è soggetto che riceve risorse pubbliche da terzi soggetti pubblici;
- FEM è soggetto che cede risorse pubbliche (previamente ricevute) verso terzi soggetti pubblici o privati;

- FEM quale soggetto che assume personale docente (art. 29 co. 12 L.P. 14/2005) e del restante personale;
- FEM è soggetto che rilascia certificazioni/diplomi;
- FEM è soggetto che si rapporta con amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi;
- FEM è soggetto che si rapporta con soggetti pubblici in occasione di visite ispettive.

2.1 FEM quale soggetto che riceve risorse pubbliche

Quando la FEM agisce in tale veste, possono qualificarsi “a rischio” le seguenti attività:

- gestione delle risorse derivanti dagli Accordi di Programma con la Provincia Autonoma di Trento (o “PAT”). L’art. 20 della L. P. n. 14/2005 prevede che la PAT possa stipulare Accordi di Programma con la FEM “*su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell’ambito della ricerca d’interesse generale*” (co.1), e possa altresì stipulare Accordi di Programma “*per definire gli obiettivi di interesse comune nelle aree di attività della Fondazione diverse da quelle previste dal co. 1, pertanto non comprese nel programma pluriennale della ricerca di cui all’art. 18*” (co.1 bis). Il finanziamento della Provincia deve intendersi quale contributo generale alle attività della FEM senza vincolo di destinazione specifico, ad esclusione delle risorse per cui è prevista una specifica finalizzazione. La Direzione generale e i singoli Centri della FEM beneficiano di tali risorse;
- gestione di risorse derivanti da bandi pubblici. La Direzione generale e i Centri della FEM partecipano, in qualità di concorrenti, a bandi pubblicati dalla PAT o da altri soggetti pubblici, compresa la Commissione delle Comunità Europee. Le risorse che provengono da tali forme di finanziamento hanno specifici vincoli di destinazione. Le strutture della FEM che maggiormente partecipano a bandi pubblici (di carattere nazionale ed internazionale) sono: il Centro di Istruzione e Formazione (CIF), il Centro di Ricerca ed Innovazione (CRI), il Centro di Trasferimento Tecnologico (CTT). La FEM (in particolare il CTT) fornisce consulenze a soggetti terzi (tra i quali anche enti pubblici territoriali).

2.2 FEM quale soggetto che cede risorse pubbliche a terzi soggetti pubblici o privati

Quando la FEM agisce in tale veste, possono qualificarsi “a rischio” le seguenti attività:

- gestione di appalti e contratti. La FEM è soggetto che, con connotazione pubblicistica, eroga denaro ad altri soggetti, sia di natura pubblica sia di natura privata, attraverso procedure di affidamento di contratti di appalto, concessioni o altre modalità previste dall’ordinamento. Si ricorda che la Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali, afferente alla Direzione generale, ha lo scopo di centralizzare le procedure di scelta del contraente per beni, servizi ed affidamento lavori.

Nello svolgimento di tali attività, la Ripartizione applica la normativa vigente nazionale e provinciale.

La Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali, inoltre, attua le direttive impartite dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture e si avvale degli strumenti di acquisto messi a disposizione da parte di quest’ultima (principalmente Convenzioni, Mercato Elettronico Provinciale e Gare Telematiche) tramite l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – APAC (trattasi di una struttura completamente dedicata agli appalti e agli approvvigionamenti per l’intero sistema della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti strumentali – tra cui la Fondazione). La Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali si avvale, infine, degli analoghi strumenti di acquisto messi a disposizione da parte di CONSIP S.p.A. quale centrale di committenza nazionale (principalmente Convenzioni e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

Tutti i Centri possono essere coinvolti nella procedura, con il supporto della Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali (con delle eccezioni per la Ripartizione Azienda Agricola che gode di una particolare autonomia).

- attività di selezione del contraente per la valorizzazione della proprietà intellettuale;
- gestione di altre risorse pubbliche, attraverso l’erogazione di borse di studio (in particolare in CRI).

2.3 FEM quale soggetto che assume personale docente

Quando la FEM agisce in tale veste, possono qualificarsi “a rischio” le seguenti attività:

- acquisizione e progressione del personale. Benché secondo l’art. 13 LP 14/2005 «*i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente*», non si esclude la possibilità che la FEM possa essere investita della funzione pubblicistica, nelle selezioni pubbliche per l’assunzione del corpo docente (attività di selezione

coordinata dalla Direzione generale).

2.4 FEM quale soggetto che rilascia certificati/diplomi

Quando la FEM agisce in tale veste, possono qualificarsi “a rischio” le seguenti attività:

- a) il Centro Istruzione e Formazione: certifica le competenze del secondo ciclo (DGP 2224/2010), rilascia certificazioni in ambito formativo (D. Lgs. 81/2008 e DGP attuativi), rilascia diplomi di studio di secondo ciclo (DPR 405/1988, *Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino–Alto Adige in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Trento*; DPR 689/1973, LP 21/1987, *Ordinamento sulla formazione professionale*), valuta e rilascia il diploma Alta Formazione Professionale “Tecnico Superiore del Verde” (DGP 741/2008 e DGP 2743/2008), certifica il superamento di esami universitari;
- b) il Centro Trasferimento Tecnologico: attesta la partecipazione a corsi utili per conseguire autorizzazioni/abilitazioni.

2.5 FEM quale soggetto che si rapporta con pubbliche amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi

Quando la FEM agisce in tale veste, possono qualificarsi “a rischio” le seguenti attività:

- a) richiesta di permessi o autorizzazioni o nulla osta (attività particolarmente rilevanti in relazione alla normativa di tutela ambientale).

2.6 FEM quale soggetto che si rapporta con pubblici ufficiali in occasione di visite ispettive

Quando la FEM agisce in tale veste, possono qualificarsi “a rischio” le seguenti attività:

- a) verifiche o ispezioni di qualsiasi tipo e genere (effettuate, ad esempio, dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – APSS – o dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità – NAS – e NOE dei Carabinieri, ecc..)

3. LOGICHE COMPORTAMENTALI DI ORDINE GENERALE

I Destinatari coinvolti nei processi sensibili individuati ai fini della presente parte speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole contenute nel presente Modello, le norme del codice dei valori e dei comportamenti, i valori e le politiche della FEM.

La FEM è organizzata secondo i principi di chiarezza, trasparenza, responsabilità delle funzioni. Il sistema organizzativo rispetta i requisiti di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. La FEM si impegna a tenere traccia della copertura temporale degli incarichi.

Per garantire quanto sopra la FEM si ispira ai principi generali di:

- a) trasparenza e conoscibilità, all’interno della FEM, delle attività che implicino un contatto con la Pubblica Amministrazione;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) separatezza, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue ed il soggetto che lo controlla;
- d) previsione di obiettivi chiari e predefiniti nel caso siano adottati sistemi premianti (basati su *target di performance*) per i soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna;
- e) chiara descrizione dei rapporti gerarchici;
- f) in generale, adeguato livello di formalizzazione.

3.1 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve obbedire a criteri di rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili, consentendo, nel contempo, la gestione efficiente dell’attività della FEM.

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la FEM attribuisce ad un singolo soggetto il potere di impegnare economicamente l’ente e/o di agire in sua rappresentanza.

Ai fini di un’efficace prevenzione dei reati, il sistema di deleghe e procure deve rispettare i seguenti principi:

- a) tutti coloro che, per conto della FEM, intrattengono rapporti formali con la P.A. e con i privati devono essere dotati di delega; in particolare, ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del

delegato ed il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente. Essi devono svolgere le proprie attività secondo i principi di onestà e correttezza;

- b) a ciascuna procura che comporti il potere di spesa e/o rappresentanza si deve accompagnare una delega interna che descriva gli ambiti ed i limiti del relativo potere gestorio, come sopra indicato;
- c) nei processi sensibili in materia di reati contro la PA, il procuratore con potere di spesa avrà il potere di impegnare la FEM, mentre l'effettuazione dei pagamenti avverrà a cura degli uffici amministrativi competenti, garantendo in tal modo la ripartizione di funzioni ed un controllo diretto. I contatti e gli impegni presi devono essere documentati; i pagamenti devono essere tutti tracciati e devono esplicitare la causale;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della FEM;
- e) le procure devono prevedere limiti di spesa e/o impegno (stabiliti nell'ambito di un *budget* predeterminato dal Consiglio di Amministrazione);
- f) la procura e la delega devono prevedere esplicitamente la possibilità di revoca. L'eventuale revoca/limitazione dei poteri conferiti dev'essere immediatamente comunicata al soggetto delegato;
- g) il delegante deve effettuare un controllo periodico sull'attività del delegato ai fini di verificare che le attività da questi poste in essere (sia a livello di rappresentanza dell'ente sia a livello di impegno di spesa) siano coerenti con gli scopi della FEM e rientrino nelle attività gestionali demandate;
- h) sia le deleghe/procure che attribuiscono ad un soggetto la facoltà di intrattenere rapporti con la PA, sia le deleghe/procure che attribuiscono ad un soggetto poteri relativi a funzioni che assumono rilevanza pubblicistica devono esplicitare: l'obbligo di rispettare, nello svolgimento delle proprie funzioni, i principi di lealtà, correttezza, trasparenza; nonché l'obbligo di segnalare l'eventuale conflitto di interessi, con conseguente astensione.

La Direzione generale è tenuta a:

- a) controllare che il sistema di deleghe e procure sia coerente con i principi sopra descritti proponendo le eventuali modifiche necessarie;
- b) definire modalità e tempistiche relative al controllo del sistema di deleghe e procure, in maniera tale che siano immediatamente intelleggibili le funzioni ed i compiti dei diversi soggetti afferenti la FEM;
- c) definire flussi informativi che garantiscano una rapida comunicazione, ai diretti interessati, di eventuali modifiche delle deleghe;
- d) curare la tempestiva trasmissione delle deleghe e procure al competente Referente per la trasparenza affinché questo provveda alla pubblicazione sul sito *internet* della FEM – sezione “*Amministrazione trasparente*”. Ciò al fine di rendere conoscibili all'interno e all'esterno della FEM il sistema di deleghe e procure;
- e) definire quant'altro necessario per garantire che il sistema delle deleghe sia costantemente aggiornato.

3.2 Principi generali di comportamento

Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai dipendenti, agli organi statuari della FEM, ma anche ai consulenti e ai *partners* in forza di apposite clausole contrattuali, nelle attività sopra individuate:

- a) è fatto divieto di rilasciare dichiarazioni non veritiere o artificialmente equivoche, finalizzate ad ottenere erogazioni, contributi, finanziamenti pubblici. In caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- b) è fatto divieto di destinare le erogazioni, i contributi, i finanziamenti ricevuti da organismi pubblici nazionali o comunitari, per scopi diversi da quelli per cui essi erano stati concessi;
- c) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività relative al pagamento di fatture, alla destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc. devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- d) nei rapporti diretti o indiretti con la PA e privati, è fatto divieto di tenere condotte ingannevoli o volte ad influenzarne l'indipendenza di giudizio per ottenere benefici in favore proprio o della FEM;
- e) è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o stranieri;
- f) è fatto divieto di distribuire omaggi e/o regali al di fuori delle normali pratiche commerciali o di cortesia o che siano comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalia a

Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) ed ai loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la FEM. Gli omaggi sono consentiti se di esiguo valore o se volti a promuovere il *brand* della FEM oppure ispirati ad iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;

- g) è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse economiche, promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto che precede;
- h) è fatto divieto di accettare omaggi e/o regali che esulino dalle normali pratiche di cortesia o pratiche commerciali e possano incidere sulla propria indipendenza ed imparzialità;
- i) è fatto divieto di accettare vantaggi non dovuti di qualsiasi natura, che possano incidere sulla propria indipendenza ed imparzialità;
- j) i contraenti devono essere individuati applicando rigorosamente le procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente stabilite dalla normativa statale e provinciale. Anche nell'ambito degli affidamenti diretti, le relative procedure di affidamento devono essere improntate al rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;
- k) i contratti tra la FEM, i consulenti ed i *partners* devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. Nei contratti con i consulenti e con i *partner* deve essere contenuta apposita dichiarazione con la quale i medesimi, prendendo dato atto del fatto che la FEM ha implementato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, si impegnano al rispetto dei principi generali in esso contenuti. I consulenti ed i *partner* dovranno dichiarare eventuali precedenti giudiziari che abbiano ad oggetto la responsabilità dell'ente ovvero, per quanto riguarda il legale rappresentante *pro tempore*, uno qualsiasi dei "reati presupposto" indicati agli artt. 24 e segg. del D. Lgs. n. 231/2001. Nei contratti con i consulenti e con i *partners* deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e dei principi generali del Modello (es. clausole risolutive espresse, penali ecc.);
- l) è fatto divieto di effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- m) è fatto divieto di riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- n) è fatto divieto di appropriarsi (anche al fine di un uso momentaneo) di denaro o altri beni altrui di cui si ha il possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio;
- o) è fatto divieto di procurare o tentare di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio oppure arrecare o tentare di arrecare ad altri un danno ingiusto con violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un conflitto di interessi;
- p) è fatto divieto di sfruttare relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio oppure farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale quale prezzo della propria mediazione verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio o al fine di remunerarlo;
- q) il divieto di eseguire pagamenti tra privati che non siano giustificati da idoneo titolo contrattuale e che possano integrare la fattispecie penale.

In generale, i Destinatari, sono inoltre tenuti a rispettare scrupolosamente quanto previsto da:

- a) **Codice dei Valori e dei Comportamenti** (ROF – all. B7);
- b) **Regolamento per la disciplina e la risoluzione del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B21). Gli organi statutari, dipendenti, consulenti e *partner* che si vengano a trovare in una situazione di conflitto di interessi devono astenersi dall'intrattenere rapporti con la P.A. o con i fornitori. Ai Destinatari che agiscono in veste pubblicistica si applicherà l'art. 6 *bis* della L. n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012;
- c) **Regolamento delle spese di rappresentanza** (ROF – all. B16);
- d) **Regolamento per la disciplina delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore della Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B17);
- e) **Regolamento di contabilità e per il patrimonio** (ROF – all. B15), in particolare con riferimento al Capo IV, sull'utilizzo delle carte di credito;

- f) **Regolamento per la selezione delle risorse umane presso la Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B14);
- g) **Regolamento per l'effettuazione delle selezioni per l'assunzione dei docenti a tempo determinato e indeterminato** (ROF – all. B3);
- h) **Regolamento per l'accesso e la fruizione dei servizi di trasferimento tecnologico** (ROF – all. B13);
Regolamento per il conferimento di borse di studio del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mach al fine di sostenere percorsi di dottorato di ricerca (ROF – all. B4);
- i) **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PPCT** aggiornato annualmente;
- j) **Procedura di Gestione delle Commesse – Timesheet**;
- k) **Procedura per l'inventario dei beni**;
- l) **Procedura recupero crediti**;
- m) **Procedura acquisti ed approvvigionamenti**.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

4.1 FEM quale soggetto che riceve risorse pubbliche

L'art. 20 della L. P. n. 14/2005 prevede che la PAT possa stipulare **Accordi di Programma** con la FEM «*su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell'ambito della ricerca d'interesse generale*». L'Accordo di Programma ha, di norma, durata pari a quella della legislatura ed attraverso di esso vengono stabiliti gli obiettivi e i temi generali dell'attività di ricerca (e non) svolta dalla FEM, i criteri per definire l'attività di ricerca e per gestirla, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia, le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca, oltre a disciplinare ogni altro aspetto ritenuto necessario per la regolazione dei rapporti tra la Provincia e la FEM. L'Accordo di Programma prevede la presentazione annuale di un piano attuativo che individua le iniziative da realizzare nell'anno, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di realizzazione. L'Accordo disciplina altresì le modalità di erogazione del finanziamento e le modalità di rendicontazione.

Il fatto che i finanziamenti concessi alla FEM siano “negoziati” direttamente con la PAT origina, evidentemente, un'area di rischio per i reati di truffa ai danni dello Stato (artt. 640, comma 2, n. 1 e 640 *bis* c.p.), di malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.), di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.) e di corruzione (artt. 321 e 322 c.p.).

Tale rischio risulta tuttavia già oggetto di presidi pubblicistici a tutela della legalità:

- a) il finanziamento pubblico viene erogato sulla base di un Accordo di Programma negoziato agli inizi di ogni legislatura provinciale: il ricambio dei componenti dell'amministrazione pubblica ostacola la nascita di connivenze. Gli Accordi di Programma hanno, di norma, durata pari a quella della legislatura e, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale n. 14 del 2005, stabiliscono gli obiettivi e i temi generali dell'attività di ricerca (e non) svolta dalle Fondazioni, i criteri per definire l'attività di ricerca e per gestirla, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia, le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca, oltre a disciplinare ogni altro aspetto ritenuto necessario per la regolazione dei rapporti tra la Provincia e le Fondazioni¹.
- b) l'erogazione avviene anno per anno a seguito di approvazione del *budget* triennale e del piano della attività, approvato dal Consiglio di amministrazione della FEM: il momento di verifica della corretta gestione del fondo (a consuntivo ed a preventivo) è dunque almeno annuale;
- c) il “piano delle attività” è valutato da tre organi collegiali distinti, ovvero il Comitato Tecnico–scientifico per la Ricerca e l'Innovazione della Provincia Autonoma di Trento (composto da cinque membri di nomina politica, da scegliersi tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico, tecnologico e culturale purché esterne all'amministrazione provinciale, all'Università degli studi di Trento, alla Fondazione Bruno Kessler e alla Fondazione Edmund Mach, alle agenzie della Provincia ed agli enti funzionali a ordinamento provinciale che operano nel campo della ricerca e della cultura, alle imprese e agli altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale, all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a.), il comitato scientifico della FEM e la Giunta Provinciale. Tale doppio esame costituisce uno strumento di prevenzione di attività fraudolente ed attività corruttive. A ciò si aggiunge che,

¹ si veda la Delibera della Giunta provinciale n. 3074 d.d. 23.12.2010

trattandosi di attività regolamentata da norme di diritto pubblico, le attività dei collegi sono oggetto di verbalizzazione e le comunicazioni che li riguardano sono protocollate.

Ai sensi dell'art. 18 LP 14/2005, la FEM è coinvolta nella definizione del **programma pluriennale della ricerca**, documento che individua, tra l'altro, gli obiettivi generali e le linee generali di intervento per il raggiungimento degli obiettivi e loro priorità, i criteri generali per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca nonché per la verifica dei risultati. Con deliberazione n. 2193 del 20 dicembre 2020 la PAT ha approvato il "Programma pluriennale della ricerca per la XVI legislatura".. Anche in questo caso la potenziale area di rischio per i reati di truffa ai danni dello Stato (artt. 640, comma 2, n. 1 e 640 *bis* c.p.), di malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.), di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.) e di corruzione (artt. 318, 319 e 320 c.p.), risulta oggetto di presidi pubblicistici a tutela della legalità, in quanto il programma è approvato previo parere del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione previsto dall'art. 23 della L.P. n. 14/2005 e sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito delle procedure di concertazione esperite ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.P. n. 4/1996.

Il Centro Istruzione e Formazione, il Centro Ricerca ed Innovazione nonché il Centro Trasferimento Tecnologico sono le strutture che maggiormente partecipano a **bandi per l'ottenimento di erogazioni, finanziamenti e contributi pubblici**. Essi applicano la "Procedura di Gestione delle Commesse – Timesheet" e la Procedura per la conclusione di contratti e per la sottomissione di progetti di ricerca di cui al Manuale breve della FEM in tema di proprietà intellettuale e trasferimento della conoscenza, procedura relativa ai progetti sviluppati con risorse pubbliche (ad esclusione di quelle erogate dalla PAT nel contesto dell'Accordo di Programma), che regolano dettagliatamente::

- a) la fase di avvio del progetto, con la partecipazione al bando per la richiesta di erogazione/contributo/finanziamento e la predisposizione della relativa documentazione;
- b) la fase di monitoraggio del progetto, una volta ottenuta l'erogazione/il contributo/il finanziamento;
- c) la fase di rendicontazione del progetto, comprensiva delle attività svolte e delle spese sostenute;
- d) l'individuazione dei soggetti coinvolti nella procedura, le rispettive funzioni (secondo il principio della divisione delle funzioni), le rispettive responsabilità;
- e) l'individuazione di un sistema di controllo, interno al singolo Centro, relativo a tutti i progetti avviati.

La Direzione generale in coordinamento con le Ripartizioni ed i centri operativi è tenuta a proporre l'aggiornamento della procedura utilizzata dalla FEM per la sottomissione di progetti e stipula di contratti attivi (procedura per la conclusione di contratti e per la sottomissione di progetti di ricerca da parte dei centri di FEM), estendendola a progetti non di ricerca e con particolare riferimento alla procedura adottata dal CTT e dal CIF, nonché alla possibilità di partecipazione della FEM, in qualità di operatore economico, a bandi pubblici.

La FEM (in particolare il CTT) fornisce consulenze a soggetti terzi (tra i quali anche enti pubblici territoriali). Per il CTT la FEM applica il Regolamento per l'accesso e la fruizione dei servizi di trasferimento tecnologico (ROF – all. B13).

Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza vengono affidati dalla FEM nel rispetto di quanto previsto dalla L.P. n. 23/1990 e dalle direttive impartite dalla Provincia Autonoma di Trento. Tutti gli incarichi sono pubblicati sul sito *internet* della FEM.

In generale sono funzionali alla prevenzione dei rischi di commissione di reato contro la PA, nello svolgimento delle attività qui considerate:

- a) **Codice dei Valori e dei Comportamenti** (ROF – all. B7);
- b) **Regolamento per la disciplina e la risoluzione del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B21);
- c) **Regolamento delle spese di rappresentanza** (ROF – all. B16);
- d) **Regolamento per la disciplina delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore della Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B17);
- e) **Regolamento di contabilità e per il patrimonio** (ROF – all. B15);
- f) **Regolamento per l'accesso e la fruizione dei servizi di trasferimento tecnologico** (ROF – all. B13);
- g) **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PPCT** aggiornato annualmente;
- h) **Procedura di Gestione delle Commesse – Timesheet**;
- i) **Procedura per l'inventario dei beni**;
- j) **Procedura recupero crediti**.

4.2 FEM quale soggetto che cede risorse pubbliche a terzi soggetti pubblici o privati

5. Quando la FEM agisce sul mercato quale acquirente pubblico di **lavori, servizi o forniture** è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare: la L.P. 2/2016 (*disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*); il D. lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*); la L.P. 23/1990, *Legge sui contratti e sui beni provinciali* ed il D.P.G.P 10–40/Leg/1991, il *Regolamento di attivazione della L.P. 23/1990*; la L.P. 26/1993, *Legge provinciale sui lavori pubblici* ed il D.P.P. 9–84/Leg/2012, il *Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993*, con le conseguenze in termini di pubblicità, trasparenza e verificabilità delle operazioni (eventualmente anche in sede di contenzioso amministrativo) che ne derivano. Sono coinvolti in tali attività (in misura variabile) la Direzione generale, in particolare al Ripartizione Patrimonio, Contratti ed Affari Generali, nonché i Centri operativi.
6. La FEM si è dotata di una *Procedura acquisti* che regola un unico processo centralizzato di acquisto per tutta la FEM, individuando attività, ruoli e relative responsabilità gestionali, nel rispetto dei principi di logica, trasparenza, tracciabilità, separazione delle funzioni.
7. La FEM applica l'art. 3 della L. n. 136/2010 (*Piano straordinario contro le mafie*), in materia di *tracciabilità dei flussi finanziari*. Tale normativa prevede l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche; l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP). Il CIG permette di individuare univocamente (e, dunque, "tracciare") le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso. La FEM è inoltre sottoposta alla normativa in materia di fatturazione elettronica, ad ulteriore garanzia di tracciabilità.
8. Sono inoltre funzionali alla prevenzione dei rischi di commissione di reato contro la PA nello svolgimento delle attività qui considerate:
 - a) **Codice dei Valori e dei Comportamenti** (ROF – all. B7);
 - b) **Regolamento di contabilità e per il patrimonio** (ROF – all. B15);
 - c) **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** – PPCT aggiornato annualmente;
 - d) **Procedura per l'inventario dei beni**;
 - e) **l'attuazione delle direttive impartite dalla Provincia Autonoma di Trento** in materia di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture;
 - f) **l'utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto e negoziazione messi a disposizione da parte della Provincia Autonoma di Trento** (principalmente Convenzioni, Mercato Elettronico Provinciale e Gare Telematiche) tramite l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – APAC;
 - g) **l'utilizzo degli analoghi strumenti di acquisto messi a disposizione da parte di CONSIP S.p.A.** quale centrale di committenza nazionale (principalmente Convenzioni e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

La Direzione generale svolge attività di **selezione del contraente per la valorizzazione della proprietà intellettuale** (L.P. 23/1990 e Delibere PAT n. 2227/2017). Il *Manuale breve in materia di proprietà intellettuale e trasferimento della conoscenza*, disciplina l'attività negoziale sottesa alla generazione e al trasferimento di conoscenza in FEM, ispirandosi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, individuando attività, funzioni, e relative responsabilità. A tale strumento si aggiunge il *Regolamento della Fondazione Edmund Mach sulla proprietà intellettuale e sulle imprese spin-off*, (ROF, all. – B19).

I soggetti coinvolti nella procedura saranno tenuti ad osservare altresì:

- a) **Codice dei Valori e dei Comportamenti** (ROF – all. B7);
- b) **Regolamento per la disciplina e la risoluzione del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B21);
- c) **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** – PPCT aggiornato annualmente.

La FEM eroga **borse di studio** al fine di favorire la formazione di specifiche professionalità nell'ambito delle attività istituzionali (attività prevista dallo stesso art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Fondazione Edmund Mach). La FEM ha adottato il *Regolamento per il conferimento di borse di studio del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mach al fine di sostenere percorsi di dottorato di ricerca* (ROF – all. B4), in cui disciplina: campo di applicazione e natura giuridica della borsa, modalità e requisiti di assegnazione, ammontare e modalità di corresponsione della borsa, divieti di cumulo ed incompatibilità. Per tutto ciò che non è disciplinato dal

regolamento, si rimanda alle Linee Guida Finanziarie FirsT, emanate dal Centro di Ricerca ed Innovazione, con cadenza almeno annuale. Nelle attività di selezione ed erogazione dei sussidi, i soggetti coinvolti nella procedura sono altresì tenuti ad osservare:

- a) **Codice dei Valori e dei Comportamenti** (ROF – all. B7);
- b) **Regolamento per la disciplina e la risoluzione del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B21);
- c) **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PPCT** aggiornato annualmente.

Le funzioni di **acquisizione e progressione del personale**, all'interno della Fondazione, sono disciplinate dai seguenti regolamenti interni:

- a) **Regolamento per la selezione delle risorse umane presso la Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B14) in cui si disciplinano: le modalità di svolgimento delle selezioni, i principi generali che informano l'intera procedura, la formazione delle commissioni di selezione, le incompatibilità, i rinnovi contrattuali, le proroghe e le stabilizzazioni.

Nelle attività di selezione del personale, i soggetti coinvolti nella procedura sopra riportata sono altresì tenuti ad osservare:

- a) **Codice dei Valori e dei Comportamenti** (ROF – all. B7);
- b) **Regolamento per la disciplina e la risoluzione del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B21);
- c) **Regolamento per la disciplina delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore della Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B17);
- d) **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PPCT** aggiornato annualmente;

8.1 FEM quale soggetto che assume personale docente

Le funzioni di **acquisizione e progressione del personale docente**, all'interno della FEM, sono disciplinate dal **Regolamento per l'effettuazione delle selezioni per l'assunzione dei docenti a tempo determinato e indeterminato** (ROF – all. B3) in cui vengono disciplinate le modalità di assunzione del personale docente, la formazione delle commissioni, i criteri di valutazione, la formazione di graduatorie, nonché le assunzioni fuori graduatoria e le modalità di valutazione dell'idoneità e permanenza nelle graduatorie.

Nelle attività di selezione del personale, i soggetti coinvolti nella procedura sopra riportata sono altresì tenuti ad osservare:

- a) **Codice dei Valori e dei Comportamenti** (ROF – all. B7);
- b) **Regolamento per la disciplina e la risoluzione del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B21);
- c) **Regolamento per la disciplina delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore della Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B17);
- d) **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PPCT** aggiornato annualmente.

8.2 FEM quale soggetto che rilascia certificati/diplomi

Il Centro Istruzione e Formazione: certifica le competenze del secondo ciclo (DGP 2224/2010), rilascia certificazioni in ambito formativo (D. Lgs. 81/2008 e DGP attuativi), rilascia diplomi di studio di secondo ciclo (DPR 405/1988, *Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino–Alto Adige/Südtirol in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Trento*; DPR 689/1973, LP 21/1987, *Ordinamento sulla formazione professionale*), valuta e rilascia il diploma Alta Formazione Professionale “Tecnico Superiore del Verde” (DGP 741/2008 e DGP 2743/2008), valuta e certifica il superamento di esami universitari.

Il CTF attesta la partecipazione a corsi utili per conseguire autorizzazioni/abilitazioni.

Nelle attività di rilascio di diplomi e certificati, i soggetti coinvolti nelle procedure sopra riportate sono altresì tenuti ad osservare:

- a) **Codice dei Valori e dei Comportamenti** (ROF – all. B7);
- b) **Regolamento per la disciplina e la risoluzione del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B21);

- c) **Regolamento per la disciplina delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore della Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B17);
- d) **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PPCT** aggiornato annualmente.

8.3 FEM quale soggetto che si rapporta con pubbliche amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi

La FEM richiede permessi, autorizzazioni o nulla osta alla pubblica amministrazione. Per governare il rischio connesso alla verifica di reati contro la PA la FEM adotta comportamenti e procedure che garantiscano:

- a) l'identificazione e la separazione delle funzioni;
- b) la trasparenza delle attività;
- c) l'assunzione di responsabilità dei soggetti coinvolti;
- d) il controllo dell'attività;
- e) la documentazione delle attività.

I soggetti coinvolti sono altresì tenuti ad osservare:

- a) **Codice dei Valori e dei Comportamenti** (ROF – all. B7);
- b) **Regolamento per la disciplina e la risoluzione del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B21);
- c) **Regolamento delle spese di rappresentanza** (ROF – all. B16);
- d) **Regolamento per la disciplina delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore della Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B17);
- e) **Regolamento di contabilità e per il patrimonio** (ROF – all. B15) in particolare con riferimento al Capo IV, sull'utilizzo delle carte di credito;
- f) **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PPCT** aggiornato annualmente.

8.4 FEM quale soggetto che si rapporta con pubblici ufficiali in occasione di visite ispettive

In occasione di verifiche o ispezioni di qualsiasi tipo e genere (effettuate, ad esempio, dall'APSS o dal NAS o NOE), per governare il rischio connesso alla verifica di reati contro la PA, la FEM adotta comportamenti e procedure che garantiscano:

- a) l'individuazione dei soggetti che devono essere presenti alle visite ispettive, autorizzati a rapportarsi con i pubblici ufficiali;
- b) l'obbligo di documentazione delle visite ed il loro esito;
- c) l'obbligo di segnalazione tempestiva all'OdV delle eventuali criticità emerse.

Tutti i Responsabili e i Dirigenti sono tenuti a registrare le visite ispettive in un "Diario Visite Ispettive", istituito da ciascuno di essi e trasmesso semestralmente all'OdV e al RPCT. Il Diario contiene informazioni circa: la data, il luogo, le persone presenti, i risultati dell'ispezione (comprese le eventuali criticità).

I soggetti coinvolti sono altresì tenuti ad osservare:

- a) **Codice dei Valori e dei Comportamenti** (ROF – all. B7);
- b) **Regolamento per la disciplina e la risoluzione del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B21);
- c) **Regolamento delle spese di rappresentanza** (ROF – all. B16);
- d) **Regolamento di contabilità e per il patrimonio** (ROF – all. B15) in particolare con riferimento al Capo IV, sull'utilizzo delle carte di credito;
- e) **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PPCT** aggiornato annualmente.

9. FLUSSI INFORMATIVI: ODV E RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

L'OdV deve monitorare le procedure esistenti, anche al fine di valutarne nel tempo l'idoneità e l'efficace attuazione. Ai fini della prevenzione della corruzione, l'OdV ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza devono agire in modo coordinato, condividendo le informazioni e i risultati di analisi rispettivamente raccolti.

Per poter svolgere le attività di controllo che gli sono attribuite ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001:

- a) **l'OdV deve effettuare controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili.** A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante;
- b) **l'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con le finalità e la struttura della FEM,** raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie. A tale fine all'OdV devono essere trasmesse tutte le deleghe e/o procure adottate successivamente all'approvazione del presente Modello.

L'OdV ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza devono essere informati:

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA ovvero con soggetti privati.	DG (Ripartizioni) CENTRI (CIF – CRI – CTT)	OdV/RPCT	Tempestiva
Ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (anche mediante inoltro del c.d. Diario delle Ispezioni).	DG (Ripartizioni) CENTRI (CIF – CRI – CTT)	OdV/RPCT	Semestrale
Eventuali criticità che dovessero emergere a seguito della visita ispettiva. L'informativa dovrà contenere: la data e/o la durata dell'accertamento, l'indicazione della funzione amministrativa coinvolta, l'esito dell'accertamento, le probabili conseguenze derivanti dall'accertamento (sanzioni amministrative, sanzioni penali ecc.), il presumibile impatto economico diretto (es.: importo delle sanzioni) ed indiretto (es.: risoluzione di contratti in essere) dell'accertamento	DG (Ripartizioni) CENTRI (CIF – CRI – CTT)	OdV/RPCT	Tempestiva
Partecipazione di dipendenti e collaboratori ad iniziative gratuite offerte da operatori economici operanti in settori particolarmente sensibili per l'attività svolta dalla FEM.	DG (Ripartizioni) CENTRI (CIF – CRI – CTT)	OdV/RPCT	Semestrale
Aggiudicazioni ottenute dalla FEM di finanziamenti erogati dallo Stato o da altri enti pubblici nazionali o esteri.	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	OdV/RPCT	Semestrale
Commesse ricevute da privati di valore superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto.	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	OdV/RPCT	Semestrale

10. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI

I destinatari del Modello e chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure e dei regolamenti sopra citati, ovvero di violazioni di legge da cui potrebbe scaturire la responsabilità per l'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 hanno l'obbligo di segnalarlo all'OdV. Nel caso in cui la situazione riguardi ipotesi corruttive "in senso lato" la segnalazione dev'essere fatta anche al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Come indicato nella parte generale del Modello, l'OdV è dotato della casella di posta elettronica odv@fmach.it utilizzabile per l'invio di segnalazioni. L'OdV, inoltre, condivide con il Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza una piattaforma informatica di whistleblowing (WhistleblowingPA – di Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions) che consente di dialogare con i segnalanti grazie a modalità che garantiscono l'anonimato. Tale piattaforma presenta un doppio questionario guidato che consente di indirizzare la segnalazione o all'OdV o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (che comunque condividono eventuali segnalazioni rilevanti). L'indirizzo e-mail dell'OdV e il *link* di accesso alla piattaforma di whistleblowing sono pubblicati sul sito istituzionale della FEM.

Le segnalazioni anonime vengono esaminate e valutate dall'OdV e (nel caso in cui esse abbiano ad oggetto fenomeni corruttivi) dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Non può essere rivelata l'identità del dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato e all'organo disciplinare nel caso in cui lo stesso segnalante lo consenta.

Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato e all'organo disciplinare nel caso in cui il destinatario della segnalazione ritenga che la conoscenza di essa sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La FEM vieta qualsiasi tipo di ritorsione o condotta discriminatoria nei confronti del dipendente segnalante in buona fede. Ritorsioni e discriminazioni di qualsiasi genere sono considerate illeciti disciplinari.

Il dipendente che ritenga di aver subito discriminazioni per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia, dà notizia circostanziata della discriminazione all'OdV e (eventualmente) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Resta salva la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del segnalante.